

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## CONTRATTO

### TRA

L'Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane, di seguito ARLeF, con sede legale in Udine, via della Prefettura 13, C.F. 94094780304, rappresentata da William Cisilino, nato a Udine il 01/08/1974, nella sua qualità di Direttore

### E

\_\_\_\_\_, di seguito Appaltatore, con sede legale in \_\_\_\_\_,  
via/piazza \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, rappresentata  
da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,  
di seguito congiuntamente "le Parti",

### PREMESSO CHE

a) con decreto direttoriale n. 188 del 14/09/2018 è stato stabilito di dare avvio alla Gara d'appalto sopra soglia comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 per l'individuazione dei soggetti cui affidare il servizio di Sportello linguistico regionale per la lingua friulana e il servizio di ufficio stampa e comunicazione dell'ARLeF (Lotto 1: *attività dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana*; Lotto 2: *attività di ufficio stampa e comunicazione dell'ARLeF*) per n. 12 mesi (eventualmente rinnovabili per ulteriori n. 12 mesi) con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

- b) che il valore massimo stimato dell'appalto (con ipotesi di rinnovo) è stato determinato in € 686.996,36 per il Lotto 1 ed € 44.024,04 per il Lotto 2 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ove dovuti (€ 400,00 per il Lotto 1 e nessun onere per il Lotto 2, in ragione del servizio di natura prettamente intellettuale);
- c) che con decreto direttoriale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è provveduto ad aggiudicare il servizio di ufficio stampa e comunicazione dell'ARLeF (Lotto 2) alla ditta \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1) PREMESSE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2) OGGETTO**

1. Oggetto dell'appalto è il servizio di Ufficio stampa e comunicazione dell'ARLeF.

Esso riguarda in particolare lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) attività di informazione:

- 1) Redazione e diffusione di comunicati stampa bilingui in friulano (grafia ufficiale) e italiano, con relativi contatti e distribuzione agli organi d'informazione di materiale giornalistico da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi, televisivi, web e sulla carta stampata.

- 2) Realizzazione di conferenze stampa e di eventi per la divulgazione di notizie sulle attività dell'ente, compresa la relativa realizzazione di cartelle stampa e press kit in formato bilingue friulano (grafia ufficiale) e italiano.
  - 3) Gestione delle attività di informazione e comunicazione, nonché assistenza e presenza con riferimento ai maggiori eventi organizzati o partecipati dall'ARLeF a livello regionale.
  - 4) Gestione delle attività di informazione e comunicazione, nonché assistenza e presenza con riferimento ai maggiori eventi organizzati o partecipati dall'ARLeF a livello statale e/o internazionale.
  - 5) Monitoraggio delle uscite (cartacee, televisive, radiofoniche, web) con invio, via e-mail, degli articoli usciti su carta stampata e sul web in formato pdf e segnalazione di uscite per tv/radio/web, con eventuale link, se disponibile.
- b) attività di comunicazione web e social:
- 1) Inserimento dei comunicati stampa diramati, in friulano e italiano, sul sito internet istituzionale (sezione "Comunicati stampa").
  - 2) Reperimento e inserimento di tutte le pagine in lingua friulana da pubblicarsi nella sezione del sito internet istituzionale denominata "Stampa in friulano".
  - 3) Redazione e inserimento di notizie, in lingua friulana (grafia ufficiale) e italiana, nelle apposite sezioni del sito internet istituzionale.
  - 4) Redazione e invio di una newsletter, in lingua friulana (grafia ufficiale) e italiana, sulle attività dell'ente.
  - 5) Inserimento di post in lingua friulana (grafia ufficiale) sul profilo Facebook dell'ARLeF.

- 6) Inserimento di post in lingua friulana (grafia ufficiale) sul profilo Instagram dell'ARLeF.
  - c) servizi fotografici: Realizzazione di servizi fotografici per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti paragrafi a) e b) (esclusi eventi a livello statale e/o internazionale).
  - d) attività di grafica: Realizzazione di attività di design e grafica sia per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti paragrafi a) e b), sia per esigenze legate alle attività dell'ARLeF.
2. I luoghi di esecuzione del servizio sono:
- a) sede dell'Appaltatore;
  - b) sedi istituzionali (dell'ARLeF, della Regione o di altri soggetti) in cui saranno organizzate le conferenze stampa;
  - c) sedi degli eventi organizzati o partecipati dall'ARLeF a livello regionale, statale e internazionale.

### **Art. 3) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE**

1. L'Appaltatore riceverà dall'ARLeF indicazioni relativamente ai temi e ai tempi dei comunicati da diffondere. I comunicati, redatti in lingua friulana (grafia ufficiale) secondo la tempistica di volta in volta richiesta, saranno indirizzati in bozza all'ARLeF. Una volta ricevuta l'approvazione del testo, l'Appaltatore provvederà a tradurlo in lingua italiana e a inoltrarlo, in formato bilingue, agli organi di informazione corredato di documentazione fotografica, se disponibile.
2. Per l'effettuazione del servizio, l'Appaltatore si avvarrà di un indirizzo email dedicato.

3. L'Appaltatore garantirà una relazione costante e un flusso di informazioni continuativo con tutti gli organi di stampa per assicurare il puntuale svolgimento del servizio, garantendo una reperibilità costante in orario di ufficio nei confronti degli stessi e dell'ARLeF.
4. Con riferimento all'organizzazione delle conferenze stampa, l'Appaltatore predisporrà, in friulano e italiano, il testo dell'invito da inoltrare via e-mail agli organi di stampa, preparerà i press kit, verificherà la disponibilità della sala per l'incontro, effettuerà il recall telefonico agli organi di stampa, garantirà la presenza dell'addetto stampa, e del fotografo se richiesto (con invio contestuale delle immagini ai giornali). Successivamente, il press kit sarà inoltrato alle testate non presenti. Saranno altresì svolte attività di pubbliche relazioni per favorire interviste tv e radio.
5. L'Appaltatore curerà la gestione della comunicazione dei maggiori eventi che possono interessare l'ARLeF a livello regionale, statale e internazionale, garantendo la presenza del proprio addetto stampa e una adeguata attività di assistenza informativa, attivandosi prontamente per la corretta esecuzione del servizio secondo la tempistica e le procedure stabilite dall'ARLeF.
6. L'Appaltatore effettuerà il monitoraggio delle uscite (cartacee, televisive, radiofoniche, web) con invio, via e-mail, degli articoli usciti su carta stampata e sul web in formato pdf e segnalazione di uscite per tv/radio/web, con eventuale link, se disponibile. Con cadenza semestrale (entro l'8/7/2019, per il periodo dall'1/1/19 al 30/6/19; ed entro il 13/1/2020, per il periodo dall'1/7/19 al 31/12/19) l'Appaltatore fornirà ad ARLeF 2 copie cartacee rilegate della rassegna

stampa, unitamente a una chiavetta USB contenente la rassegna stessa, i file delle uscite su radio e tv, e i link alle uscite web.

#### **Art. 4) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE**

##### **WEB E SOCIAL**

1. L'Appaltatore provvederà all'inserimento, sul sito internet dell'ARLeF, dei comunicati stampa diramati, in friulano e italiano, nella apposita sezione "Comunicati stampa" e provvederà a reperire e inserire tutte le pagine in lingua friulana da pubblicarsi nella sezione del sito internet istituzionale denominata "Stampa in friulano", prendendo direttamente contatto con le testate indicate dall'ARLeF.
2. L'Appaltatore, su richiesta dell'ARLeF, provvederà altresì a redigere e inserire specifiche notizie, in lingua friulana (grafia ufficiale) e italiana, anche diverse rispetto a quelle oggetto dei comunicati stampa, nelle apposite sezioni del sito internet istituzionale e curerà la redazione e l'invio, previa approvazione dell'ARLeF, di una newsletter, in lingua friulana (grafia ufficiale) e italiana, sulle attività dell'ente.
3. L'Appaltatore provvederà a redigere e inserire sul profilo Facebook dell'ARLeF post in lingua friulana (grafia ufficiale) riguardanti sia le attività dell'ente, sia di altri soggetti che collaborano con esso, sia infine inserendo o condividendo notizie sul plurilinguismo, le minoranze linguistiche, la lingua e la cultura friulane o altri contenuti indicati dall'ARLeF. Inoltre, provvederà a inserire sul profilo Instagram dell'ARLeF immagini inerenti alle predette tematiche. L'Appaltatore dovrà altresì gestire i predetti profili anche con riferimento alla risposta ai commenti (in lingua

friulana e italiana), alla creazione eventi, alle dirette Facebook e in genere all'utilizzo di tutti gli strumenti idonei alla comunicazione messi a disposizione dai social network.

4. Per la realizzazione delle attività previste dai commi precedenti, l'ARLeF fornirà all'Appaltatore le chiavi di accesso al proprio sito internet istituzionale e ai propri profili social. L'Appaltatore è tenuto a attivarsi affinché tali informazioni rimangano riservate e, con il presente atto, si assume ogni responsabilità circa eventuali contenuti ivi inseriti non autorizzati dall'ARLeF, manlevando l'ARLeF da qualsiasi responsabilità per ogni causa potesse insorgere dall'attuazione del presente articolo, nonché da ogni spesa connessa (comprese le spese legali).

**Art. 5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI FOTOGRAFICI E DELLE ATTIVITÀ DI DESIGN E GRAFICA**

1. L'Appaltatore riceverà dall'ARLeF indicazioni relativamente agli eventi e alle attività per le quali è richiesta la presenza del servizio fotografico. Il servizio comprende: presenza di un fotografo professionista (a Udine o in altra sede entro i confini regionali), attrezzatura fotografica professionale, nessun limite al numero degli scatti, post-produzione di base (correzione colori e toni), consegna delle foto in digitale su CD o via web, cessione dei diritti in esclusiva. L'Appaltatore si avvarrà di un'attrezzatura tecnica professionale, adatta anche alla ripresa di brevi video-interviste da proporsi alle testate che prevedono la massa online di tali servizi. Nel caso in cui il servizio sia effettuato in occasione di una conferenza stampa o di un evento di rilievo per la stampa, è garantito il tempestivo inoltro delle immagini agli organi di stampa.

2. L'Appaltatore riceverà dall'ARLeF indicazioni relativamente alle attività per le quali è richiesta la realizzazione del servizio di design e grafica, attivandosi prontamente per la corretta esecuzione del servizio secondo la tempistica stabilita e le procedure richieste dall'ARLeF.

**Art. 6) QUANTITÀ MASSIMA/CADENZA DEI SERVIZI RICHIESTI E TERMINI MINIMI DI PREAVVISO**

1. L'Appaltatore sarà tenuto a svolgere i servizi previsti dall'articolo 2, così come dettagliati negli articoli 3, 4 e 5, secondo la seguente quantità massima/cadenza nell'arco di 12 mesi:

Servizio	Quantità/cadenza
a) 1)	n. 24
a) 2)	n. 8
a) 3)	n. 12
a) 4)	n. 4
a) 5)	con cadenza almeno settimanale
b) 1)	n. 24
b) 2)	con cadenza almeno settimanale
b) 3)	n. 36
b) 4)	con cadenza almeno mensile
b) 5)	con cadenza di almeno 3 volte a settimana
b) 6)	con cadenza almeno settimanale
c)	n. 10 servizi
d)	n. 10 giornate/uomo

2. L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dall'articolo 2, dovrà rispettare le tempistiche di esecuzione impartite dall'ARLeF, fatti salvi i seguenti tempi minimi di preavviso per le rispettive prestazioni:

Servizio	Preavviso minimo rispetto al termine di espletamento del servizio
a) 1)	4 ore
a) 2)	3 giorni
a) 3)	5 giorni
b) 3)	4 ore
c)	12 ore
d)	4 ore

### **Art. 7) GRUPPO DI LAVORO**

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, l'Appaltatore dovrà garantire l'impiego di un Gruppo di lavoro dotato di specifiche competenze di cui, al minimo, facciano parte:
  - a) per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a): n. 1 giornalista professionista, con almeno 20 anni di esperienza nella gestione di uffici stampa, conoscenza della lingua friulana e almeno 2 anni di esperienza nella gestione di uffici stampa per conto di pubbliche amministrazioni, con un impegno non inferiore a nr. 16 giornate uomo/anno.
  - b) per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b): n. 1 addetto in possesso del diploma di laurea, con almeno 2 anni di esperienza in attività di comunicazione web e social in lingua friulana (grafia ufficiale), con un impegno non inferiore a nr. 50 giornate uomo/anno.
  - c) per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c): n. 1 fotografo professionista con almeno 10 anni di esperienza in attività di realizzazione di servizi fotografici per i media, con un impegno non inferiore a nr. 5 giornate uomo/anno.

d) per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d): n. 1 grafico professionista con almeno 10 anni di esperienza in attività di design e grafica, con un impegno non inferiore a nr. 10 giornate uomo /anno.

#### **Art. 8) CORRISPETTIVO**

1. L'importo complessivo per la fornitura del servizio oggetto dell'appalto è di € \_\_\_\_\_ esclusa I.V.A. Tale importo si riferisce alla durata dell'appalto per n. 12 mesi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Fanno carico all'Appaltatore e peraltro si intendono compresi nel corrispettivo, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio, comprese le spese di missione e ogni altro onere connesso all'esecuzione del contratto, nessuno escluso.

#### **Art. 9) ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché eseguire con proprio personale e/o propri collaboratori appositamente formati ed informati le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dall'ARLeF. L'ARLeF è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità con riferimento al personale e ai collaboratori impiegati dall'appaltatore, in particolare per quanto riguarda il contratto di lavoro, le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, gli oneri fiscali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi. A tal fine con il presente atto l'Appaltatore manleva l'ARLeF da qualsiasi responsabilità per ogni causa potesse sorgere dall'attuazione del contratto nonché da ogni spesa connessa (comprese le spese legali).

2. A richiesta dell'ARLeF, l'Appaltatore dovrà esibire i libri paga e matricola del personale addetto al servizio, nonché le buste paga del predetto personale debitamente quietanzate. Rimane inteso che, laddove l'Appaltatore non sia in grado di esibire quanto richiesto ovvero, a seguito di specifica richiesta, non risulti comprovata la regolarità retributiva e contributiva, l'ARLeF è legittimato a sospendere i pagamenti sino a completa regolarizzazione e si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

3. Qualora l'Appaltatore si trovi nella necessità di variare o sostituire il personale e/o i collaboratori indicati in sede di gara, dovrà avvalersi di personale in possesso delle caratteristiche minime richieste dal presente contratto. In tal caso, sarà tenuto a darne comunicazione all'ARLeF almeno una settimana prima della variazione/sostituzione, indicando il nominativo e allegando il curriculum vitae del personale subentrante.

#### **Art. 10) DURATA DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

1. Il contratto avrà durata di n. 12 mesi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e potrà essere rinnovato alle medesime condizioni per ulteriori n. 12 mesi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

2. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARLeF.

3. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso, l'ARLeF procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri

contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARLeF e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

**Art. 11) DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' DELLE RISULTANZE**

1. Qualunque opera ed elaborato prodotto dall'Appaltatore – materiale ed immateriale – nell'espletamento del presente servizio, tutte le opere di ingegno, frutto della creatività dell'Appaltatore e più in generale tutti i prodotti, previsti e non previsti, generati nel corso del presente appalto, rimangono di esclusiva proprietà dell'ARLeF che ne deterrà i diritti di utilizzo illimitatamente nello spazio e nel tempo.

2. L'Appaltatore è tenuto a consegnare nella sua interezza, alla conclusione delle attività, tutto il materiale prodotto per la realizzazione dell'appalto, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, unitamente alla liberatoria sui diritti di proprietà e di utilizzo da parte di terzi, se dovuta. L'Appaltatore, pertanto, si assume la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti di terzi che dovessero rivendicare diritti di autore su parti e/o elementi del materiale utilizzato. È fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare i risultati dell'attività oggetto del presente appalto per proprie pubblicazioni o per fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ARLeF.

3. Diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali e dell'altro materiale, anche didattico, creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Appaltatore, o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di esclusiva titolarità dell'ARLeF che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della Legge 633/41 "Protezione del

diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio", devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato, irrevocabile.

#### **Art. 12) RISERVATEZZA**

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa in vigore sul trattamento dei dati personali (in particolare: D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016) e da ulteriori provvedimenti cogenti dovessero in futuro essere emanati in materia dalle autorità competenti.

2. All'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, è affidato l'incarico di Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi in oggetto. Esso è tenuto a trattare i Dati Personali solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei suddetti servizi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni del Titolare comunicate per iscritto, anche mediante PEC.

3. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, previa analisi che espliciti i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi dovrà individuare ed assistere il Titolare per adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza congruo al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione.

4. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, si impegna ad informare il Titolare, senza giustificato ritardo e comunque entro 36 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso

ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, fornendo almeno le informazioni minime previste dalla normativa vigente in materia. In caso si rilevi la necessità di notifica della violazione all'autorità di controllo o agli interessati, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare ai fini della notifica della violazione entro i tempi massimi stabiliti dal GDPR ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare ad ogni altro adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti, di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

5. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, si impegna a fornire al Titolare ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 del GDPR stesso.

6. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, è tenuto a identificare per iscritto i propri dipendenti deputati a trattare i Dati Personali tramite apposite lettere di incarico, individuando l'ambito di trattamento consentito e fornendo loro le istruzioni idonee allo scopo, in particolare vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Responsabile è tenuto, inoltre, a curarne la formazione, vigilare sul loro operato e a comunicarne al Titolare, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli stessi.

7. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, se necessario, si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27

novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" e successive modifiche e integrazioni.

8. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, si impegna a mantenere indenne l'Ente da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente atto o del Regolamento e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile.

9. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARLeF ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARLeF.

10. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'ARLeF.

#### **Art. 13) CONTROLLI**

1. L'ARLeF, nel corso dell'esecuzione del servizio, si riserva la facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica giudicata utile ad insindacabile giudizio della stessa ARLeF.

#### **Art. 14) OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), producendosi in difetto la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **Art. 15) NORME SICUREZZA E OBBLIGHI DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO**

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme e le prescrizioni vigenti sulla tutela della sicurezza, igiene, salute, assicurazione, disciplina infortunistica, previdenza e assistenza dei lavoratori impiegati nell'appalto assumendosene i relativi oneri, sollevando e manlevando l'ARLeF da qualsiasi responsabilità per ogni causa potesse insorgere dall'attuazione del presente contratto, nonché da ogni spesa connessa (comprese le spese legali).

2. L'Appaltatore deve osservare le norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comprese quelle che eventualmente dovessero essere emanate durante l'adempimento del contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni, ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dagli usi e consuetudini inerenti la manodopera. In particolare, ai lavoratori dipendenti dell'Appaltatore ed occupati nell'esecuzione dell'appalto, appositamente formati ed informati, devono essere garantite le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i servizi stessi, anche se non vi sia adesione alle Associazioni stipulanti. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati all'INAIL contro gli infortuni sul lavoro ed all'INPS per quanto riguarda le malattie ed i trattamenti previdenziali ed assistenziali.

4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ARLeF, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da

leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

5. Qualora l'ARLeF riscontrasse, o venissero denunciate da parte delle Direzioni del Lavoro o di altri uffici ed organi deputati ai controlli ed accertamenti, violazioni nelle materie ed alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento e di risolvere il contratto.

#### **Art. 16) RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE, OBBLIGO DI MANLEVA E ASSICURAZIONE**

1. L'Appaltatore risponde direttamente di danni alle persone o cose comunque procurati nell'ambito dello svolgimento del servizio, compresi danni arrecati agli utenti e sinistri occorsi ai propri operatori, agli utenti o a terzi nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa di ulteriori compensi da parte dell'ARLeF.

2. L'Appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale e dai propri collaboratori a beni mobili ed immobili di proprietà dell'ARLeF, del Consiglio regionale, dei Comuni sede di Sportello periferico o degli altri soggetti presso cui è chiamato a svolgere i propri servizi, o comunque da questi detenuti o posseduti a diverso titolo.

3. L'Appaltatore dovrà, altresì, ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato a persone presenti, a vario titolo (personale amministrativo, ospiti, etc.) negli ambienti dell'ARLeF, del Consiglio regionale, dei Comuni sede di Sportello periferico o degli altri soggetti presso cui è chiamato a svolgere i propri servizi.

4. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici o stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio nonché per violazione delle norme.

5. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ARLeF da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima connessa all'esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 17) SUBAPPALTO**

Con riferimento ad eventuali subappalti si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 18) PENALI**

1. Ferma restando la facoltà dell'ARLeF di chiedere in qualsiasi momento la risoluzione del contratto, l'ARLeF, previa diffida da trasmettersi via PEC all'Appaltatore, sentite le eventuali controdeduzioni da inviarsi via PEC all'ARLeF stessa entro 7 giorni dal ricevimento della diffida, potrà applicare per ogni singola inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del servizio, a proprio insindacabile giudizio, le penali di seguito elencate, salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni: per ogni episodio contestato, una penale variabile da un minimo di € 10,00 a un massimo di € 250,00.

2. L'importo delle penali viene detratto dall'importo di pagamento seguente alla registrazione del fatto.

3. I danni dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione saranno a totale carico dell'Appaltatore. Eventuali danni economici per l'ARLeF derivanti o conseguenti alla mancata o insufficiente esecuzione del servizio saranno a totale carico

dell'Appaltatore. I danni saranno stimati dal Responsabile del Procedimento e trattenuti sul pagamento della fattura.

#### **Art. 19) CAUZIONE**

1. Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo d'appalto, a norma del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 20) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. Per i casi di risoluzione si applica l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
2. L'ARLeF si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno dell'impresa affidataria in particolare al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
  - a) inadempienze ripetute da parte dell'operatore economico, anche in relazione ad una soltanto delle obbligazioni previste dal contratto;
  - b) accertamento della falsità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di offerta;
  - c) avviamento di procedura concorsuale nei confronti dell'operatore economico;
  - d) arbitraria ed ingiustificata sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
  - e) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - f) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento dell'ARLeF;
  - g) violazione degli obblighi derivanti dalla normativa in vigore sul trattamento dei dati personali (in particolare: D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016);
  - h) in ogni altro caso espressamente previsto dal presente contratto.

3. L'ARLeF si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in tutto o in parte, affidandone l'esecuzione a terzi, salvo il diritto del risarcimento del maggior danno, anche nel caso in cui il totale delle penali sia superiore al 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa).

**Art. 21) RISOLUZIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE E PER FALSITÀ IN ATTI**

1. Nel caso di annullamento del servizio, determinato da causa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta dell'ARLeF, il contratto si intende risolto anticipatamente e automaticamente. Tra le cause di forza maggiore rientrano eventuali norme di legge, provvedimenti amministrativi o provvedimenti giudiziari aventi efficacia, anche indiretta, sull'esecuzione del contratto.

**Art. 22) RECESSO**

1. L'ARLeF potrà recedere in qualunque momento dal contratto, secondo le modalità previste dal D. lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 1, c. 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, l'ARLeF ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle

condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

**Art. 23) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'ARLeF.

**Art. 24) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ARLEF**

1. L'Appaltatore si impegna, con riferimento alle prestazioni di cui al presente contratto, a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ARLeF adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 19 del 20 marzo 2014 ("Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 3/Pres).

2. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ARLeF, l'ARLeF ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti dell'ARLeF in ragione della gravità della violazione.

**Art. 25) PAGAMENTI**

1. L'ARLeF liquiderà il corrispettivo contrattuale pro quota con cadenza mensile, previa emissione di regolare fattura elettronica e a verifica dell'esatta e completa esecuzione

dei servizi e della regolarità contributiva prevista dalla legge. La verifica dell'esatta e completa esecuzione dei servizi è a insindacabile giudizio dell'ARLeF.

2. L'Appaltatore, contestualmente all'emissione della fattura, dovrà inviare via e-mail una relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento.

3. In ogni caso, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **Art. 26) ELEZIONE DOMICILIO**

1. Agli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede.

#### **Art. 27) SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto (bolli, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 28) CONTROVERSIE**

1. Per la risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente appalto è competente il Foro di Udine.

#### **ART. 29) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. William Cisilino – Direttore dell'ARLeF.

#### **Art. 30) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE AI FINI DELLA PROCEDURA**

1. In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche) e europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), i dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all'espletamento della gara e dell'esecuzione del servizio nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali dell'ARLeF e/o nei sistemi informativi, telematici e tecnologici messi a disposizione da Insiel spa.

2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. L'Appaltatore potrà esercitare i diritti ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 .

3. Responsabile del trattamento: dott. William Cisilino – Direttore dell'ARLeF.

### **Art. 31) NORME FINALI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

Udine, \_\_\_\_\_

**Per l'ARLeF**

**Il direttore dott. William Cisilino**

.....

**Per l'Appaltatore**

**Il Legale rappresentante \_\_\_\_\_**

.....